

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, **che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.** Il medesimo regolamento definisce altresì i **requisiti professionali dei collaudatori** secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il **divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.**

3. **Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.** Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. **Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;** per i lavori di **importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà** del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. **Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.**

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. **Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.**

(comma così modificato all'art. 2, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 152 del 2008)

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo **non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.** Essi **non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.** Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

**7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:**

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'[articolo 130, comma 2, lettere b\) e c\)](#);**
- b) in caso di opere di particolare complessità;**
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;**
- d) in altri casi individuati nel regolamento.**

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666, comma 2, del codice civile.](#)

*(termine ridotto al trentesimo giorno o, al massimo, al sessantesimo giorno, dall'[art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002](#), come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012)*

10. Salvo quanto disposto dall'[articolo 1669 del codice civile](#), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla [legge n. 717 del 1949.](#)**  
*(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 113 del 2007)*

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

L.n.717/1949

## **Art. 1.**

(non applicabile all'edilizia scolastica ex art. 9 legge n. 412 del 1975, universitaria ex art. unico legge n. 54 del 1979, sanitaria ex art. 3, comma 6, legge n. 492 del 1993)

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

(comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

(comma così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione, degli interni.

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

L.n.717/1949

## **Art. 2-bis.**

**Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.**

(articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 237 del 1960)

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 215. Oggetto del collaudo**

(art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo ha lo scopo di **verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.**

2. Gli **accertamenti e le verifiche** effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo **possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente**; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo **comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa**, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'[articolo 141, comma 7, del codice](#), il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'[articolo 141, comma 3, del codice](#), è obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'[articolo 130, comma 2, lettere b\) e c\), del codice](#);

b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'[articolo 236](#);

c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli [articoli 142 o 153 del codice](#), nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettere b\) o c\), del codice](#);

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## Oggetto del collaudo - Considerazioni

Tutte le operazioni previste per il collaudo (regolare e corretta esecuzione dei lavori) rispondono **alla necessità di perseguire il raggiungimento del connesso interesse pubblico**. Questo già basta a far sì che il soggetto collaudatore debba essere **soggetto terzo** rispetto agli attori agenti nel procedimento dall'una (amministrazione) e dall'altra (contraente) e quindi imparziale.

### I criteri di giudizio saranno:

- **per quanto alla conformità dell'opera, questa dovrà essere valutata attraverso il confronto tra l'opera progettata e quella eseguita;**
- **per quanto alla rispondenza dell'opera alla regola dell'arte, i criteri di valutazione assunti dal Collaudatore saranno certamente quelli e venienti dalle Norme generali, particolari, di settore, dalla disciplina Capitolare e infine dalla letteratura scientifica di settore.**

**In mancanza di tali riferimenti occorrerà ricorrere a canoni di prudenza e ragionevolezza, agendo con quella che suole definirsi come la media diligenza in genere richiesta ai tecnici di settore.**

In **nessun caso** il collaudatore ha l'onere di valutare se l'opera **soddisfi o meno l'interesse pubblico perseguito**; la valutazione in tal senso è esclusiva della PA.

Diversamente il Collaudatore **certamente interviene nel giudizio tecnico sulla funzionalità dell'opera ovvero se la stessa sia idonea allo scopo per la quale è stata pensata e realizzata. Se si rinviene un pericolo, una mancanza di sicurezza, il rischio di un non corretto funzionamento, questo deve emergere. Anche nel caso tutto sia stato realizzato a perfetta regola d'arte, può manifestarsi un problema di funzionalità. In tal senso il giudizio critico del collaudatore investe la catena delle responsabilità (progettista, direttore dei lavori, appaltatore).**

Il collaudo ha la finalità, giuridica, di determinare, una volta approvato, che non vi siano più incertezze e discussioni (contestazioni) circa l'opera realizzata. Con l'approvazione del collaudo Amministrazione e contraente statuiscono che quanto evenienze dal collaudo è rispondente alla realtà dei fatti. In tal senso il negozio giuridico che ne segue è tale da essere preclusivo in quanto una successiva richiesta di erroneità del collaudo configgerebbe con la volontà comune che in quell'atto è confluita.

**Questo non significa che con il collaudo ogni possibile vizio sparisca, anzi. Le disposizioni generali di legge sulle rispettive responsabilità permangono.**

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 216. Nomina del collaudatore -abstract**

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti **entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera**, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'[articolo 120, comma 2-bis, del codice](#).
2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
- 3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.**
- 4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.**
- 5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.**

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 216. Nomina del collaudatore -abstract**

(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

---

---

**8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.**

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:

- a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;**
- b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.**

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.



# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore**

(art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

## **Art. 218. Avviso ai creditori**

**(art. 189, d.P.R. n. 554/1999)**

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui **territorio si eseguono i lavori**, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente **l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori**, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

---

## **Art. 219. Estensione delle verifiche di collaudo**

(art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

**1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'[articolo 141, comma 1, del codice](#) e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.**

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

**3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.**

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 220. Commissioni collaudatrici**

### **Art. 221. Visite in corso d'opera**

(art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)

1. **Nel caso di collaudo in corso d'opera**, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera **con la cadenza che esso ritiene adeguata** per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. **In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.**

2. **E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.**

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223.

4. **I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.**

### **Art. 222. Visita definitiva e relativi avvisi**

(art. 191, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5. **Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.**

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 223. Processo verbale di visita**

(art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

## **Art. 224. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo**

(art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)

## **Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo**

(art. 195, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;**
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;**
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;**
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;**
- e) il credito liquido dell'esecutore.**

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 226. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione**

(art. 196, d.P.R. n. 554/1999)

- 1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.**
- 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.**

## **Art. 227. Difetti e mancanze nell'esecuzione**

(art. 197, d.P.R. n. 554/1999)

- 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'[articolo 232](#).**
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 224, comma 3](#).
- 3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.**

## **Art. 228. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato**

(art. 198, d.P.R. n. 554/1999)

- 1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.**
- 2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.**

# Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

## **Art. 229. Certificato di collaudo**

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, **qualora ritenga collaudabile** il lavoro, **emette il certificato di collaudo** che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

**- il quadro economico recante gli importi autorizzati;**

- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- **la data e gli importi riportati nel conto finale;**
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

**d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;**

**e) la certificazione di collaudo.**

2. **Nella certificazione l'organo di collaudo:**

a) **riassume per sommi capi il costo del lavoro** indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) **determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni** da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

c) **dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;**

**d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.**

3. Qualora nel biennio di cui all'[articolo 141, comma 3, del codice](#), dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

## Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

### **Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata**

(art. 200, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

**3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.**

### **Art. 231. Obblighi per determinati risultati**

(art. 201, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

### **Art. 232. Lavori non collaudabili**

(art. 202, d.P.R. n. 554/1999)

**1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'[articolo 225](#).**

## Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

### **Art. 233. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo**

(art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. **All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.**
2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

### **Art. 234. Ulteriori provvedimenti amministrativi**

(artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
  - a) i verbali di visita;
  - b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
  - c) il certificato di collaudo;
  - d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.
2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.
3. **Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.**
4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.
5. **Le relazioni riservate di cui all'[articolo 200, comma 2, lettera f\)](#), all'[articolo 202, comma 2](#), e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso**



## Il Collaudo nei lavori pubblici.

rif. Art.141 D.lgs. n.163/ 2006 - artt. da 215 a 238 D.P.R. n. 207/2010

### **Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo**

(art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'[articolo 1669 del codice civile](#), **allo svincolo della cauzione definitiva** di cui agli [articoli 113 del codice](#) e [123 del presente regolamento](#).
2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della **rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione**.
3. **Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.**

### **Art. 236. Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica**

(art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dell'[articolo 141, comma 6, del codice](#), sono definiti:
  - a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;
  - b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.
2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

### **Art. 237. Certificato di regolare esecuzione**

(art. 208, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'[articolo 141, comma 3, del codice](#), non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'[articolo 229](#).
4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli [articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235](#).

### **Art. 238. Compenso spettante ai collaudatori**

(art. 210, d.P.R. n. 554/1999)



### **Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori**

(art. 172, d.P.R. n. 554/1999)

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

### **Art. 200. Conto finale dei lavori**

(art. 173, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

### **Art. 201. Reclami dell'esecutore sul conto finale**

(art. 174, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'[articolo 239 del codice](#) o l'accordo bonario di cui all'[articolo 240 del codice](#), eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

### **Art. 202. Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale**

(art. 175, d.P.R. n. 554/1999)

1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
  - a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
  - b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
  - c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
  - d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;
  - e) domande dell'esecutore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'[articolo 239 del codice](#) o l'accordo bonario di cui all'[articolo 240 del codice](#).